

Bruxelles, 13 maggio 2016
(OR. en)

8793/16

**Fascicolo interistituzionale:
2016/0027 (COD)**

**TELECOM 75
AUDIO 56
MI 320
CODEC 633**

NOTA

Origine:	Comitato dei rappresentanti permanenti (parte prima)
Destinatario:	Consiglio
n. doc. prec.:	8207/16 TELECOM 60 AUDIO 48 MI 258 CODEC 511 + COR 1
n. doc. Comm.:	5814/16 TELECOM 13 AUDIO 6 MI 61 CODEC 125 +ADD1 +ADD2
Oggetto:	Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'uso della banda di frequenza 470-790 MHz nell'Unione - Orientamento generale

1. Il 2 febbraio 2016 la Commissione ha adottato e trasmesso al Consiglio e al Parlamento europeo la proposta in oggetto, che disciplina l'assegnazione da parte degli Stati membri dell'uso della banda di frequenza 694-790 MHz ("banda dei 700 MHz") per i servizi a banda larga senza fili entro il 30 giugno 2020, il che dovrebbe facilitare il lancio della tecnologia 5G previsto a partire dal 2020. La parte inferiore della banda UHF (470-694 MHz) rimarrebbe a disposizione per la fornitura terrestre di servizi di trasmissione, inclusi i servizi televisivi liberamente accessibili, e per l'utilizzo di apparecchiature audio senza fili per la realizzazione di programmi ed eventi speciali ("apparecchiature PMSE").
2. A seguito di un processo di consultazione con i portatori di interesse europei, la Commissione ha elaborato una strategia dell'Unione per l'utilizzo a lungo termine della banda UHF. Tale strategia promuoverà il mercato unico digitale e garantirà una gestione efficiente dello spettro radio nella banda UHF, riflettendone il valore sociale, culturale ed economico.

3. Nel febbraio 2016 il Gruppo "Telecomunicazioni e società dell'informazione" ha avviato l'esame della proposta summenzionata valutando altresì la valutazione di impatto della Commissione. A seguito delle discussioni tenute in varie riunioni del gruppo, la presidenza ha modificato la proposta della Commissione in diversi punti al fine di tenere conto delle preoccupazioni degli Stati membri. I considerando sono stati inoltre adeguati alle disposizioni sostanziali.
4. L'11 maggio 2016 il progetto di orientamento generale è stato presentato al Comitato dei rappresentanti permanenti. Durante la riunione di quest'ultimo le delegazioni hanno raggiunto un accordo sul testo che figura in allegato, sostenendo la necessità di mantenere il delicato equilibrio del compromesso della presidenza. Al momento una delegazione ha espresso la sua astensione nei confronti dell'orientamento generale e un'altra delegazione ha formulato una riserva di esame parlamentare.
5. La Commissione è favorevole al raggiungimento di un orientamento generale durante la prossima sessione del Consiglio. Si riserva tuttavia di prendere posizione sulla proposta in questa fase della procedura.
6. Si invita il Consiglio TTE (Telecomunicazioni) ad adottare, nella sessione del 26 maggio 2016, un orientamento generale sulla proposta che figura in allegato.

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa all'uso della banda di frequenza 470-790 MHz nell'Unione

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

visto il parere del Comitato delle regioni²,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

¹ GU C ... del ..., pag. ...

² GU C ... del ..., pag. ...

(1) Nel programma pluriennale relativo alla politica in materia di spettro radio (RSPP) istituito dalla decisione n. 243/2012/UE³, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno fissato gli obiettivi di individuare almeno 1200 MHz di spettro idoneo per i servizi di comunicazione elettronica senza fili nell'Unione entro il 2015, di sostenere l'ulteriore sviluppo di servizi di trasmissione innovativi assicurando spettro sufficiente per la fornitura satellitare e terrestre di tali servizi, ove l'esigenza sia chiaramente giustificata, e di garantire spettro sufficiente per la realizzazione di programmi ed eventi speciali (PMSE).

(1 bis) La presente decisione dovrebbe lasciare impregiudicate le misure adottate a livello nazionale, in conformità del diritto dell'Unione, che perseguono obiettivi di interesse generale relativi al diritto degli Stati membri di organizzare e di utilizzare il loro spettro per fini di ordine pubblico, pubblica sicurezza e difesa.

(2) Nella sua strategia per il mercato unico digitale⁴, la Commissione sottolinea l'importanza della banda di frequenza 694-790 MHz ("banda dei 700 MHz") per garantire la fornitura di servizi a banda larga nelle zone rurali e pone l'accento sulla necessità di liberare tale banda di frequenza in modo coordinato, venendo incontro nel contempo alle esigenze specifiche legate alla distribuzione dei servizi di trasmissione.

³ Decisione n. 243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che istituisce un programma pluriennale relativo alla politica in materia di spettro radio (GU L 81 del 21.3.2012, pag. 7).

⁴ Cfr. http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market_it

- (3) Lo spettro nella banda di frequenza 470-790 MHz è una risorsa preziosa per una diffusione efficiente in termini di costi di reti senza fili che offrano una copertura universale. Detto spettro è attualmente utilizzato in tutta l'Unione per la televisione digitale terrestre (DTT) e le apparecchiature PMSE audio senza fili. Esso contribuisce allo sviluppo dei settori dei media, creativi e culturali, che dipendono ampiamente da tale spettro per la fornitura di contenuti agli utenti finali tramite servizi senza fili.
- (4) Per la regione 1, che comprende l'Unione, i regolamenti radio dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni, adottati dalla Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni del 2015, hanno assegnato la banda di frequenza dei 700 MHz alla trasmissione e al servizio mobile (ad eccezione del servizio aeronautico) su base coprimaria e la banda di frequenza 470-694 MHz ("banda al di sotto dei 700 MHz") rimane unicamente assegnata al servizio di trasmissione, su base primaria, e alle apparecchiature PMSE audio senza fili, su base secondaria.
- (5) A causa del rapido aumento del traffico a banda larga senza fili è necessario potenziare la capacità delle reti senza fili. Lo spettro nella banda di frequenza dei 700 MHz fornisce allo stesso tempo capacità aggiuntiva e copertura universale, in particolare nelle zone rurali e isolate che pongono difficoltà dal punto di vista economico, in zone prioritarie nazionali predeterminate, ad esempio lungo le principali vie di trasporto terrestri, e per l'uso in interni e per le comunicazioni tra macchine ad ampio raggio. In tale contesto, misure coerenti a favore di una copertura senza fili terrestre di alta qualità in tutta l'Unione, ispirate alle migliori prassi nazionali in materia di obblighi collegati alle licenze degli operatori, dovrebbero mirare a conseguire l'obiettivo del programma RSPP di garantire a tutti i cittadini l'accesso a una velocità della banda larga di almeno 30 Mbit/s entro il 2020. Le misure permetteranno così di promuovere servizi digitali innovativi e di offrire vantaggi socioeconomici a lungo termine.

- (6) La condivisione dello spettro in una banda di frequenza comune tra banda larga senza fili bidirezionale per l'uso in zone estese (in uplink e downlink), da una parte, e trasmissione televisiva unidirezionale o apparecchiature PMSE audio senza fili, dall'altra, è problematica dal punto di vista tecnico qualora le loro zone di copertura si sovrappongano o siano vicine. Ciò significa che la ridestinazione della banda di frequenza dei 700 MHz ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili terrestri bidirezionali priverebbe gli utenti del digitale terrestre e delle apparecchiature PMSE audio senza fili di parte del loro spettro. I settori DTT e PMSE necessitano pertanto di prevedibilità normativa a lungo termine per quanto riguarda la disponibilità di spettro sufficiente, in modo da poter garantire la fornitura e lo sviluppo sostenibili dei loro servizi, in particolare dei servizi televisivi non a pagamento, e proteggere i loro investimenti. Potrebbe essere necessario adottare misure a livello nazionale e dell'Unione per garantire la disponibilità di spettro supplementare, al di fuori della banda di frequenza 470-790 MHz, per le applicazioni PMSE audio senza fili.
- (7) Nel suo rapporto alla Commissione (il "rapporto Lamy")⁵, Pascal Lamy, presidente del gruppo ad alto livello sull'uso futuro della banda di frequenza 470-790 MHz, ha raccomandato di rendere disponibile la banda di frequenza dei 700 MHz per la banda larga senza fili entro il 2020 (+/- due anni). Ciò contribuirebbe al conseguimento dell'obiettivo della prevedibilità normativa a lungo termine per la televisione digitale terrestre, che avrebbe accesso alla banda di frequenza al di sotto dei 700 MHz fino al 2030, anche se la situazione dovrebbe essere riesaminata entro il 2025.

⁵ Rapporto di Pascal Lamy, disponibile all'indirizzo: <https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/report-results-work-high-level-group-future-use-uhf-band>.

- (8) Nel suo parere su una strategia a lungo termine per l'uso futuro della banda di frequenza 470-790 MHz nell'Unione ("il parere del gruppo RSPG"), il gruppo Politica dello spettro radio (RSPG) raccomanda l'adozione di un approccio coordinato in tutta l'Unione al fine di rendere disponibile la banda di frequenza dei 700 MHz per l'uso effettivo da parte dei servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili entro la fine del 2020, rilevando che gli Stati membri possono decidere, per motivi debitamente giustificati, di ritardare la disponibilità della banda fino a due anni. Tale obiettivo dovrebbe essere conseguito garantendo nel contempo la disponibilità a lungo termine, fino al 2030, della banda di frequenza al di sotto dei 700 MHz per la fornitura dei servizi di trasmissione. Il gruppo RSPG raccomanda che gli Stati membri dispongano della flessibilità per usare la banda di frequenza al di sotto dei 700 MHz per i servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili "a condizione che tale uso sia compatibile con le esigenze di trasmissione nello Stato membro interessato e non crei impedimenti al funzionamento della DTT nei paesi confinanti".
- (9) Alcuni Stati membri hanno già avviato o completato una procedura nazionale per autorizzare l'uso della banda di frequenza dei 700 MHz per i servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili terrestri bidirezionali. È necessario un approccio coordinato all'uso futuro della banda di frequenza dei 700 MHz, che dovrebbe anche fornire prevedibilità normativa, permettere di raggiungere un equilibrio tra la diversità degli Stati membri e gli obiettivi del mercato unico e promuovere la leadership europea nel campo dello sviluppo tecnologico internazionale. In tale contesto, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a ridestinare la banda di frequenza dei 700 MHz in tempo utile, in conformità con il diritto dell'Unione e con il diritto nazionale.

(9 bis) Gli Stati membri che non sono in grado di consentire l'uso della banda di frequenza 694-790 MHz per sistemi terrestri capaci di fornire servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili entro il 30 giugno 2020 dovrebbero giustificare debitamente qualsiasi ritardo. I motivi del ritardo potrebbero includere, tra l'altro, problemi di coordinamento transfrontaliero irrisolti, interferenze dannose irrisolte, la necessità di assicurare la migrazione tecnica verso standard di trasmissione avanzati in presenza di una grande porzione di popolazione interessata da tale processo, costi finanziari della transizione superiori ai ricavi previsti generati dalle procedure di aggiudicazione, o forza maggiore. Gli altri Stati membri e la Commissione dovrebbero esserne debitamente informati nelle tabelle di marcia nazionali pubblicate a norma della presente decisione. Gli Stati membri dovrebbero prendere tutte le misure necessarie per ridurre al minimo le conseguenti interferenze negli Stati membri confinanti.

(10) L'uso della banda di frequenza dei 700 MHz da parte di altre applicazioni in paesi non appartenenti all'Unione, consentito da accordi internazionali o in parti del territorio nazionale al di fuori del controllo effettivo delle autorità degli Stati membri, può limitare l'uso della banda da parte dei servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili terrestri in alcuni Stati membri. Ciò impedirebbe a questi ultimi di rispettare il calendario comune fissato a livello dell'Unione. Gli Stati membri interessati dovrebbero intraprendere quanto prima tutte le azioni necessarie per ridurre al minimo la durata e la portata geografica di tali limitazioni, chiedendo se del caso l'assistenza dell'Unione, in virtù dell'articolo 10, paragrafo 2, del programma RSPP. Essi sono tenuti inoltre a notificare alla Commissione tali limitazioni a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, e dell'articolo 7 della decisione n. 676/2002/CE⁶ e a pubblicare le informazioni a norma dell'articolo 5 della medesima decisione.

⁶ Decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (Decisione spettro radio) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 1).

- (11) L'uso della banda di frequenza dei 700 MHz per i servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili terrestri dovrebbe essere assoggettato il prima possibile a un regime di autorizzazione flessibile. Tale regime dovrebbe prevedere la possibilità, per i titolari dei diritti d'uso dello spettro, di trasferire o affittare i loro diritti in applicazione degli articoli 9, 9 bis e 9 ter della direttiva 2002/21/CE⁷.
- (12) È importante giungere ad una prevedibilità normativa a lungo termine per la DTT con riguardo all'accesso alla banda di frequenza al di sotto dei 700 MHz, tenendo conto dei risultati della Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni del 2015. Conformemente agli articoli 9 e 9 bis della direttiva 2002/21/CE, gli Stati membri dovrebbero, se possibile, adottare un approccio flessibile e potrebbero autorizzare altri utilizzi in conformità delle esigenze nazionali e dell'assegnazione primaria di tale banda ai servizi di trasmissione nei regolamenti radio dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni. Quando autorizzano l'utilizzo alternativo della banda di frequenza al di sotto dei 700 MHz, gli Stati membri dovrebbero fare in modo che tale utilizzo non provochi interferenze dannose alla trasmissione digitale terrestre negli Stati membri confinanti, come previsto dall'accordo concluso alla Conferenza regionale delle radiocomunicazioni del 2006⁸.

⁷ Direttiva 2002/21/CE, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33).

⁸ Conferenza regionale delle radiocomunicazioni del 2006 per la programmazione del servizio di radiodiffusione digitale terrestre in alcune parti delle regioni 1 e 3 nelle bande di frequenza 174-230 MHz e 470-862 MHz (RRC-06), Ginevra.

(13) *(soppresso)*

(14) Gli Stati membri dovrebbero adottare tabelle di marcia nazionali coerenti per agevolare l'uso della banda di frequenza dei 700 MHz da parte dei servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili terrestri, garantendo allo stesso tempo la continuità dei servizi di trasmissione televisiva che liberano la banda. Una volta stabilite le tabelle di marcia, gli Stati membri dovrebbero comunicarle in modo trasparente a tutta l'Unione. Le tabelle di marcia dovrebbero riguardare le attività e i tempi previsti per la riprogrammazione delle frequenze, l'evoluzione tecnica della rete e delle apparecchiature degli utenti finali, la coesistenza di apparecchiature radio e non radio, i regimi di autorizzazione esistenti e quelli nuovi e informazioni sulla possibilità di compensare gli eventuali costi di migrazione, al fine tra l'altro di evitare costi a carico degli utenti finali o degli emittenti. Se gli Stati membri intendono mantenere la televisione digitale terrestre, nelle loro tabelle di marcia dovrebbero considerare l'opzione di facilitare l'aggiornamento delle apparecchiature di trasmissione e il loro passaggio a tecnologie che utilizzano lo spettro in modo più efficiente, quali formati video (ad esempio HEVC) o tecnologie di trasmissione del segnale (ad esempio DVB-T2) avanzati.

(15) La portata e il meccanismo di un'eventuale compensazione per il completamento della transizione in materia di utilizzo dello spettro dovrebbero essere analizzati conformemente alle pertinenti disposizioni nazionali, secondo quanto previsto dall'articolo 14 della direttiva 2002/20/CE⁹, e devono essere conformi alle disposizioni degli articoli 107 e 108 del TFUE.

⁹ Direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 21).

(16) Poiché l'obiettivo della presente decisione, ossia garantire un approccio coordinato in materia di utilizzo dello spettro nella banda di frequenza 470-790 MHz nell'Unione, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

- 1) Entro il 30 giugno 2020 gli Stati membri autorizzano l'uso della banda di frequenza 694-790 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili unicamente in presenza delle condizioni tecniche armonizzate fissate dalla Commissione a norma dell'articolo 4 della decisione n. 676/2002/CE. Gli Stati membri possono decidere, per motivi debitamente giustificati, di ritardare la disponibilità della banda fino a due anni. Qualora gli Stati membri decidano di ritardare la disponibilità della banda, essi ne informano gli altri Stati membri e la Commissione nella tabella di marcia nazionale di cui all'articolo 5. Se necessario al fine di consentire detto utilizzo, gli Stati membri portano a termine la procedura di autorizzazione o modificano i pertinenti diritti d'uso dello spettro esistenti conformemente alla direttiva 2002/20/CE.

- 2) Al fine di consentire l'uso della banda di frequenza 694-790 MHz conformemente al paragrafo 1, entro il 31 dicembre 2017 gli Stati membri concludono tutti i necessari accordi di coordinamento transfrontaliero delle frequenze all'interno dell'Unione.

- 3) Gli Stati membri non sono vincolati dagli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 nelle zone geografiche in cui la questione del coordinamento delle frequenze con i paesi terzi è ancora irrisolta, purché gli Stati membri facciano tutto il possibile per ridurre al minimo la durata del mancato coordinamento e per limitarne al massimo la portata geografica e a condizione di comunicare ogni anno i risultati alla Commissione, finché i problemi in sospeso in materia di coordinamento non saranno risolti. Il presente paragrafo si applica anche ai problemi di coordinamento dello spettro radio nella Repubblica di Cipro dovuti al fatto che al governo di Cipro è impedito l'esercizio di un effettivo controllo su parte del suo territorio.

- 3 bis) La presente decisione lascia impregiudicato il diritto degli Stati membri di organizzare e di utilizzare il loro spettro per fini di ordine pubblico, pubblica sicurezza e difesa.

Articolo 2

In caso di concessione dei diritti d'uso nella banda 694-790 MHz per sistemi terrestri capaci di fornire servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili, gli Stati membri autorizzano il loro trasferimento o affitto.

Articolo 3

Quando autorizzano l'uso della banda di frequenza 694-790 MHz o modificano i diritti d'uso esistenti per tale banda di frequenza, gli Stati membri tengono debitamente conto dell'opportunità di aumentare il livello e la qualità dei servizi e la copertura della rispettiva popolazione e del rispettivo territorio attraverso servizi diffusi nella banda. Questo può includere, se necessario, misure destinate a servizi in zone prioritarie nazionali predeterminate, ad esempio lungo le principali vie di trasporto terrestri. Dette misure possono includere condizioni volte ad agevolare o a promuovere la condivisione delle infrastrutture di rete o dello spettro in conformità con il diritto dell'Unione.

A tal fine, gli Stati membri valutano la necessità di imporre condizioni ai diritti d'uso delle frequenze nella banda 694-790 MHz e, se del caso, consultano i portatori di interesse al riguardo.

Articolo 4

Gli Stati membri fanno in modo che la banda di frequenza 470-694 MHz sia disponibile almeno fino al 2030 per la fornitura terrestre di servizi di trasmissione, inclusi i servizi televisivi liberamente accessibili, e per l'uso da parte delle apparecchiature PMSE audio senza fili, in funzione delle esigenze nazionali. Gli Stati membri fanno in modo che qualsiasi altro utilizzo della banda di frequenza 470-694 MHz sul rispettivo territorio sia compatibile con le esigenze nazionali di trasmissione nello Stato membro interessato e non provochi interferenze dannose alla fornitura terrestre dei servizi di trasmissione in uno Stato membro limitrofo, né richieda protezione da essa. Detto utilizzo non pregiudica gli obblighi derivanti da accordi internazionali, come gli accordi di coordinamento transfrontaliero delle frequenze.

Articolo 5

Entro il 30 giugno 2018 gli Stati membri adottano e rendono pubblici il piano e il calendario da essi stabiliti a livello nazionale ("tabella di marcia nazionale") ai fini dell'adempimento degli obblighi imposti dagli articoli 1 e 4 della presente decisione.

Al fine di assicurare un uso della banda di frequenza 694-790 MHz conforme all'articolo 1, paragrafo 1, gli Stati membri forniscono nella rispettiva tabella di marcia nazionale, ove opportuno, informazioni sulle misure volte a limitare l'impatto che l'imminente processo di transizione avrà sul pubblico e sugli utenti delle apparecchiature PMSE audio senza fili e a facilitare la disponibilità in tempo utile sul mercato interno di apparecchiature di rete e ricevitori interoperabili per la trasmissione televisiva.

Articolo 5 bis

Gli Stati membri possono fare in modo che, ove opportuno e conformemente al diritto dell'Unione, il costo diretto della migrazione o della riassegnazione dell'uso dello spettro sia compensato adeguatamente in conformità del diritto nazionale.

Articolo 6 (soppresso)

Articolo 7

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente
